

DETERMINA 4/2022 Fascicolo n. GU14/466652/2021**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX- PostePay SpA (PosteMobile)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTE le delibere n. 683/20/CONS del 17/12/2020 e n. 374/21/CONS del 18/11/2021 con cui il Consiglio dell’Autorità ha disposto la proroga dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, "Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte";

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTE le delibere n. 203 del 29/12/2020 e n. 221 del 29/12/2021 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto della proroga dell’Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si sono accettate, per quanto di competenza, le suddette proroghe;

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del Regolamento e dell’Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell’Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 18/10/2021 acquisita con protocollo n. 0411590 del 18/10/2021

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Sig. XXX, nell'atto introduttivo, rappresenta quanto segue: "Con il passaggio di infrastruttura (da WINDTRE a VODAFONE), non si riesce più a telefonare e navigare in contemporanea. Inoltre la velocità di navigazione, è notevolmente scesa al di sotto di standard normali ante passaggio. Effettuata procedura per provvedimento di urgenza. NON effettuabile alcun intervento in quanto stanno operando a livello sia hardware sia software per riabilitare la possibilità di telefonare e navigare in contemporanea." - Richieste: 1) sia garantita la possibilità di telefonare e navigare in contemporanea; 2) sia garantita la velocità di navigazione come da contratto o almeno pari a quella ante switch su VODAFONE 3) sia risarcito il danno cagionato secondo quanto stabilito dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A alla delibera n. 347/18/CONS).

La società PostePay, nella propria memoria, afferma quanto segue: "Il Sig. XXX (nel seguito anche solo "Utente") in data 14/11/2020 ha richiesto online l'attivazione di una SIM PosteMobile con piano tariffario Creami neXt, richiedendo la portabilità della numerazione XXX (nel seguito "Utenza") dall'operatore telefonico Vodafone S.p.A. (nel seguito "Vodafone") (doc. n.1). In data 21/07/2021 l'Utente si è rivolto al Servizio Clienti per segnalare l'impossibilità di effettuare navigazione dati durante le chiamate voce; PostePay ha prontamente fornito tutti gli opportuni chiarimenti. In data 09/08/2021 l'Utente si è rivolto nuovamente al Servizio Clienti per lamentare un rallentamento nella connessione Internet nonché l'impossibilità di navigare durante l'effettuazione di traffico voce. Anche in tal sede, la Scrivente ha fornito i chiarimenti richiesti (doc. n.2). In data 10/08/2021 l'Utente ha formulato istanza di conciliazione, conclusa con mancato accordo. Nella medesima data, l'Utente ha inoltrato una comunicazione tramite PEC per esprimere le medesime doglianze (doc. n.3) a cui PostePay ha fornito riscontro scritto in data 14/09/2021 (doc. n.4). In data 18/10/2021 l'Utente ha formulato istanza di definizione." "1) Sulla richiesta che "sia garantita la possibilità di telefonare e navigare in contemporanea". La richiesta è irricevibile e, comunque, infondata. L'oggetto della controversia, a ben vedere, non è rappresentato da un disservizio ovvero da un malfunzionamento tecnico, bensì, esclusivamente, dalla richiesta che "sia garantita la possibilità di telefonare e navigare in contemporanea". In primo luogo, va evidenziato come la richiesta abbia ad oggetto una prestazione (contemporaneità di fruizione della navigazione dati durante una chiamata in corso) che non risulta in alcun modo oggetto di obbligazione contrattuale a carico di PostePay, come si può evincere proprio dalla documentazione contrattuale allegata (doc. n. 6), che si esprime in termini di messa a disposizione del cliente, tra gli altri, di servizi di comunicazione elettronica voce e dati senza alcun accenno alla effettiva contemporaneità di fruizione degli stessi. Del resto, la contemporanea fruizione di tali due servizi può non essere sempre garantita per ragioni di carattere tecnico riconducibili ad una mera variazione della copertura di rete dell'operatore di accesso e/o ad alcune caratteristiche di quest'ultima connesse alla tipologia di accesso radiomobile effettivamente disponibile (2G, 3G, 4G etc). Peraltro, pur in assenza di obblighi contrattuali e normativi in tal senso, anche grazie agli accordi con l'attuale operatore di accesso, PostePay potrà rendere a breve disponibile su scala sempre più ampia tale fruizione particolare, contemporanea, dei servizi dati e voce, come precisato per iscritto nelle risposte fornite all'Utente. Ciò detto, occorre evidenziare che non si è in presenza di un disservizio. L'assenza di disservizi è confermata, tra l'altro, anche dal fatto che l'utenza del Sig. XXX ha generato un importante volume di traffico, sia voce che dati (doc. n.5). È noto che PostePay, nell'ottica di offrire una sempre costante qualità e convenienza dei propri servizi ed offerte, ha cambiato fornitore di servizi di rete. Tale cambiamento è stato adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza sia attraverso comunicazioni collettive sia attraverso messaggi individuali. Inoltre si evidenzia come il cambio di rete non possa essere soggetto ad alcun sindacato da parte dell'Utente, non attenendo al rapporto tra PostePay ed i suoi clienti. La scrivente, pertanto, non ha alcun un obbligo contrattuale di conservazione del medesimo fornitore nei confronti dei suoi clienti, essendo piuttosto tenuta esclusivamente a garantire che il gestore della rete sia "un operatore di rete leader nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello nazionale e internazionale" ed alcun dubbio può nutrirsi in tal senso. La questione sollevata dall'Utente va pertanto ricondotta alla normale variabilità delle caratteristiche tecniche e/o della copertura della

rete mobile, al pari di qualsiasi intervento sulla rete che l'operatore è sempre in facoltà di effettuare. Ciò è giustificabile per i motivi più disparati come, ad esempio, vicende contrattuali (quali sfratto o finita locazione della struttura ospitante) oppure per scelte commerciali (aree non remunerative rispetto ai costi), oppure ancora, per garantire un uso efficiente delle risorse frequenziali ecc. E' perciò indubbio che la rete mobile fornita in accesso all'ingrosso a PostePay possa presentare caratteristiche e funzionalità mutevoli nel tempo, ovviamente nel rispetto degli obiettivi di qualità prefissati e comunicati all'utenza; ciò non costituisce in alcun modo disservizio né comporta alcuna violazione di impegni contrattuali, costituendo fisiologica caratteristica del servizio di telecomunicazione mobile. Tale approccio non è solo conforme alle normali logiche di gestione delle reti di telecomunicazione da parte dell'operatore, che non può modificare una rete in funzione delle esigenze individuali di ciascun singolo cliente, ma è già stato asseverato dall'AGCOM. L'Autorità ha difatti chiarito, ormai da tempo, come "si deve evidenziare che per quanto concerne la copertura territoriale del servizio di rete mobile, la stessa può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. Sul punto, va rilevato che l'operatore è tenuto a garantire la disponibilità del servizio entro i limiti di copertura, ma non può garantire che la copertura territoriale del servizio comprenda ogni specifica località. Nello specifico, l'articolo 14, delle Condizioni generali di abbonamento di PosteMobile [oggi punto 10, v. doc. n.6.; n.d.r.] prevede, in tema di limitazione di responsabilità, che: "resta inteso che la società non potrà ritenersi responsabile per l'eventuale imperfetta ricetrasmisione del servizio o comunque per disservizi provocati da ostacoli o fonti esterne di qualsiasi natura; dal cattivo utilizzo del terminale mobile e/o della carta SIM imputabile al cliente; da malfunzionamento o guasti imputabili ai fornitori o al cliente; in generale, da impedimenti, problemi tecnici imputabili ai fornitori della società e/o ad altri gestori di comunicazione elettronica e/o all'incompatibilità tra carta SIM e terminale in uso al cliente". Tanto premesso, a fronte dell'assenza di copertura di rete non sussistono i presupposti per la liquidazione di indennizzi e/o rimborsi" (delibera 20/19/CIR). Su queste basi si conferma, pertanto, l'insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo. Si evidenzia infine che qualora l'Utente non fosse soddisfatto del servizio PosteMobile, o non volesse attendere la già manifestata intenzione, da parte di PostePay, di concerto coll'operatore di rete mobile di accesso, ad adottare le misure tecniche (come già sta adottando) atte a portare anche al soddisfacimento dei particolari interessi dell'Utente stesso, questi potrebbe cambiare gestore liberamente in qualsiasi momento, tenendo presente che la scrivente è presumibilmente uno dei pochi operatori – se non l'unico - a potersi vantare di non applicare agli utenti alcun costo di uscita in qualsiasi caso di cambio del gestore, sia per la rete mobile sia per la rete fissa. 2) Sulla richiesta "sia garantita velocità di navigazione come da contratto o almeno pari a quella ante switch su VODAFONE". La richiesta è infondata. Le doglianze dell'Utente in merito all'ipotetico rallentamento della connessione non sono state dimostrate e non sono neanche plausibili, dato che sull'utenza in questione si è registrato un notevole traffico voce e dati (doc.n.5). Ad ogni modo, si rappresenta come l'operatore sia tenuto a garantire la disponibilità del servizio entro i limiti di copertura, ma non ad assicurare che la qualità del servizio sia costantemente ai massimi livelli. Si ribadisce infatti che il servizio di telefonia mobile, per sua natura, può subire variazioni anche importanti in dipendenza di diversi fattori – anche indipendenti dall'operatore - non potendo l'operatore stesso garantire una copertura massima in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 3) Sulla richiesta "sia risarcito il danno cagionato secondo quanto stabilito dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (allegato A alla delibera n. 347/18/CONS)". L'Utente chiede espressamente di essere "risarcito". La domanda è palesemente inammissibile. La Scrivente tende a precisare che la materia di competenza dell'AGCOM e dei CORECOM è limitata esclusivamente alle controversie circa l'applicazione delle norme contemplate "dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi" (art. 2 comma 1 della delibera AGCOM 353/19/CONS); ragion per cui, Codesti Uffici non hanno alcuna competenza in materia risarcitoria, trattandosi di organi meramente amministrativi e non giudiziari. In questa sede, dunque, le richieste di natura risarcitoria non sono ammissibili e, di conseguenza, accoglibili. La domanda sarebbe infondata anche qualora l'Utente intendesse richiedere un indennizzo. Come esposto sopra, infatti, nel caso in esame non si è verificato alcun disservizio o malfunzionamento, né qualsiasi altra casistica prevista dalla delibera 347/18/CONS, ma una semplice variazione fisiologica delle caratteristiche della rete, per giunta ampiamente resa nota alla clientela che ha facoltà di recedere dal rapporto con la scrivente in qualsiasi momento e senza costi. 4) Sulle spese di procedura. Non sussistono, nel caso di specie, nemmeno i presupposti per riconoscere il rimborso di spese di procedura, posto che l'operato di PostePay è stato corretto e che tali spese non sono documentate e non né è stata dimostrata la necessità e fondamento, alla luce del fatto che la procedura è gratuita (delibera AGCOM n. 288/20/CIR).

Sul rito. Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, a esclusione della domanda risarcitoria di cui al punto 3). Si ritiene infatti fondata l'eccezione sollevata sul punto dall'operatore in base a quanto stabilito dall'art. 20, cc. 4 e 5, della delibera 203/18/CONS e s.m.i., secondo cui : “ L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.”. Tuttavia, occorre precisare che se nell'istanza è formulata esclusivamente una richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, così come esplicito nella delibera 276/13/CONS, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte, la quale poi potrà naturalmente rivolgersi all'Autorità ordinaria per ottenere anche la liquidazione dell'eventuale maggior danno. Nel merito. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante si ritengono parzialmente accoglibili nei limiti che seguono. In riferimento alla richiesta dell'utente sub 3), così come reinterpreta nel paragrafo precedente, si ritiene che la richiesta sia meritevole di accoglimento. L'operatore nella memoria del 30/11/2021, da un lato sostiene di aver prontamente fornito tutti gli opportuni chiarimenti a fronte dei vari reclami dell'utente rivolti al Servizio Clienti e, dall'altro, evidenzia che la contemporanea fruizione dei due servizi può non essere sempre garantita per ragioni di carattere tecnico riconducibili ad una mera variazione della copertura di rete dell'operatore di accesso e/o ad alcune caratteristiche di quest'ultima connesse alla tipologia di accesso radiomobile effettivamente disponibile (2G, 3G, 4G etc). L'operatore sostiene anche che, pur in assenza di obblighi contrattuali e normativi in tal senso, anche grazie agli accordi con l'attuale operatore di accesso, potrà rendere a breve disponibile su scala sempre più ampia tale fruizione particolare, contemporanea, dei servizi dati e voce, come precisato per iscritto nelle risposte fornite all'utente. Pertanto l'operatore riconosce una variazione di tecnologia che ha impattato sul servizio fornito all'istante rispetto a quello originariamente disponibile. Occorre sottolineare che gli organismi di telecomunicazioni si impegnano, ai sensi della delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, art. 4, c. 3 lettere b) e d) a descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite, e a informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse. Tuttavia, tale onere informativo non risulta essere stato soddisfatto poiché il gestore non ha fornito alcuna informazione precedentemente al disservizio lamentato. L'unica comunicazione che risulta inviata da Postepay è quella datata 14/09/2021, in risposta al reclamo dell'istante in data 10/08/2021 in cui il gestore precisa che “il funzionamento attuale prevede che in caso di chiamata voce contemporanea al servizio dati, la connessione internet sarà temporaneamente sospesa sino al termine della chiamata voce”, ed inoltre afferma che “stiamo lavorando con il nuovo operatore di rete per modificare la tecnologia e rendere disponibile la simultaneità dei servizi voce e dati”. Dalla carenza di oneri informativi ne deriva che il sig. XXX sia meritevole di essere indennizzato e, per la quantificazione dell'indennizzo, occorre riferirsi all'art. 6, comma 2 del Regolamento indennizzi che prevede che nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, i gestori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 3,00 per ogni giorno di malfunzionamento nonché all'art. 13, comma 1 del medesimo Regolamento che prevede che il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente. Per il calcolo dei giorni si è considerato come dies a quo il 21/07/2021, data in cui il gestore nella memoria afferma che l'utente ha segnalato per la prima volta il disservizio al Servizio clienti e come dies ad quem il 14/10/2021, tenuto conto che Postepay in data 14/09/2021 ha risposto al reclamo dell'istante, riconoscendo la diversa modalità di fruizione del servizio, e che, nei 30 giorni successivi a tale data il sig. XXX avrebbe potuto recedere/cambiare operatore senza oneri, come previsto dall'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, vigente ratione temporis. Ne consegue che per gli 85 giorni di disservizio parziale (dal 21/07/2021, data della prima segnalazione dell'utente, al 14/10/2021, data che prende riferimento dalla risposta al reclamo a cura di Postepay più i 30 giorni per effettuare l'eventuale recesso/cambio di operatore) spetterà all'utente la somma di euro 255,00 (85 gg. X 3,00 euro). Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, ne consegue che tutti

gli indennizzi come finora determinati dovranno essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione (18.10.2021) fino al saldo effettivo. Al contrario, non è possibile accogliere la richiesta di cui al punto 1) relativa alla possibilità di telefonare e navigare in contemporanea, poiché da quanto emerge dagli atti istruttori, non si evince che tale domanda possa essere tecnicamente soddisfatta e, comunque, come risulta dalle Condizioni generali di contratto e dal sopraccitato art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'utente avrebbe potuto recedere dal contratto senza penali. In riferimento alla richiesta di cui al punto 2) in cui parte istante chiede che "sia garantita la velocità di navigazione come da contratto o almeno pari a quella ante switch su VODAFONE", tale doglianza non è meritevole di accoglimento poiché la copertura territoriale del servizio di rete mobile può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. Sul punto, va rilevato che l'operatore è tenuto a garantire la disponibilità del servizio entro i limiti di copertura, ma non può garantire che la copertura territoriale del servizio comprenda ogni specifica località. Nel caso di specie, occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio di telefonia mobile che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto, consente al titolare dell'utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Non esiste, al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Diversamente da quanto avviene per i contratti relativi alla telefonia fissa, dove è ben circoscritto il luogo di esecuzione della prestazione, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti. Pertanto, l'operatore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura (Cfr. ex multis Delibera Agcom n. 163/16/CIR). A fronte di tali considerazioni non è possibile riconoscere alcun indennizzo per tale fattispecie di disservizio ma, anche in questo caso, è riconosciuta all'utente la facoltà di recedere senza alcun costo.

DETERMINA

- PostePay SpA (PosteMobile), in parziale accoglimento dell'istanza del 18/10/2021, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 255,00 a titolo di indennizzo per il parziale disservizio patito, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza fino all'effettivo saldo. Respinge le richieste sub 1) e 2).

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Cosimo Poppa